



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32571** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **70109** reso dall'agente contabile **FAMELI Enrico**, consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova, per il periodo **01.01.2019 – 31.12.2019, depositato il 23.03.2021.**

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 13 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, l'avv. Gubiani Dario per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione n. **294/2025** del 28 maggio 2025, il magistrato istruttore del

	conto n. 70109, reso dall'agente contabile FAMELI Enrico, quale	
	consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per	
	difesa personale del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova, per il	
	periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, depositato il 23.03.2021, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) la parifica del Responsabile del procedimento e il visto di regolarità	
	amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale dello	
	Stato di Padova erano stati apposti su un rendiconto che, all'esito	
	dell'istruttoria, presentava i seguenti errori contabili:	
	- il numero dei libretti rimanenti alla data del 31.12.2018 era di n. 489 Mod 1	
	Privati e n. 444 Mod. 9 G.P.G., anziché di n. 480 Mod 1 Privati e n. 453	
	Mod. 9 G.P.G. riportati nel conto giudiziale;	
	- il numero di libretti emessi nel corso dell'anno 2019 risultava essere di n.	
	56 libretti Mod. 1 (e non di n. 57 come indicato nel conto giudiziale	
	presentato) e di n. 82 libretti Mod. 9 (e non di n. 78);	
	- il numero dei libretti annullati era di n. 1 libretto Mod. 1 e n. 3 libretti Mod.	
	9 (e non n. 2 libretti Mod. 9, come riportato nel conto);	
	- la giacenza al 31.12.2019 risultava essere di n. 432 libretti mod. 1 (invece	
	di n. 422) e di n. 359 libretti mod. 9 (anziché di n. 373);	
	b) non risultava depositata la relazione dell'organo interno ex art. 139,	
	comma 2, c.g.c..	
	2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate	
	costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di scaricare il contabile,	
	il magistrato istruttore sottoponeva il conto alla valutazione del Collegio ai	
	sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c..	
	2	

	3. In data 22 ottobre 2025 l'agente contabile depositava una memoria	
	difensiva, con la quale rilevava come la contabilità per l'esercizio 2019 fosse	
	stata ricostruita con difficoltà per la mancanza di un <i>database</i> per l'incrocio	
	dei dati contabili a genere (i libretti) con le quietanze di pagamento e con i	
	provvedimenti di accoglimento delle richieste di porto di pistola per uso	
	personale e come le pretese irregolarità del conto riguardassero, in realtà,	
	dati minimali e irrilevanti, trattandosi di meri refusi (es. il passaggio da una	
	colonna all'altra del conto riferito ai libretti "ordinari" piuttosto che di quelli	
	relativi alle GPG) o di mere dimenticanze (es. la mancata indicazione dei	
	libretti annullati). Quanto all'omessa redazione della relazione dell'Organo	
	di controllo interno, evidenziava come la giurisprudenza, anche contabile,	
	fosse pacifica nel ritenere che tale carenza non fosse ostativa al discarico	
	dell'agente contabile, essendo un inadempimento imputabile	
	all'Amministrazione competente.	
	4. In data 23 ottobre 2025, la Prefettura di Padova depositava una memoria,	
	con la quale rappresentava che l'agente contabile, avendo preso servizio nel	
	gennaio 2021, si era ritrovato fin da subito a dover rendicontare la gestione	
	delle due annualità precedenti (2019 e 2020) in un Ufficio che proveniva da	
	un totale ricambio di personale a seguito del pensionamento di due	
	funzionari amministrativi e con modalità che, in assenza di un <i>database</i> ,	
	avevano causato una gestione disordinata e generica. Precisava, altresì, che	
	le piccole differenze contabili, riscontrate dal magistrato istruttore, erano il	
	frutto di meri refusi contabili, come ad esempio l'errata imputazione dei	
	modelli, la contabilizzazione dei libretti annullati, ma non erano dipese da	
	ammanchi o altre gravi irregolarità.	
	3	

	5. All'udienza odierna, l'avv. Gubiani e il Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto relativo alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del dott. Enrico Fameli, agente contabile a materia della Prefettura di Padova, per l'esercizio 2019, rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni allo stesso affidati, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile.	
	Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, infatti, il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica un più pregnante accertamento circa la regolarità della gestione.	
	7. Ciò posto, non risulta agli atti alcun provvedimento formale di nomina del dott. Fameli quale agente contabile a materia, circostanza confermata dalla Prefettura di Padova, la quale ha precisato che: <i>“il conto giudiziale è stato ripresentato in data 26/02/2021, sottoscritto dal dr. Enrico FAMELI in quanto dirigente responsabile dell'Area che curava la gestione dei libretti di porto di pistola, in servizio presso la Prefettura di Padova dal 18/01/2021, e parificato dal dr. Paolo SAVARIS”</i> , evidenziando, al contempo, <i>“come in tutti i precedenti conti giudiziali resi da questa Prefettura tramite la locale R.T.S. e di cui codesta Corte ha in seguito riconosciuto regolare la gestione e proposto l'approvazione, non era stata ancora formalizzata la figura dell'agente contabile”</i> (nota n. 2892/2025).	
	Come evidenziato dal magistrato istruttore, quindi, il dott. Fameli, dirigente dell'Area competente, tra l'altro, al rilascio dei libretti di porto di pistola, ha	
	4	

	esercitato, in via di fatto, le funzioni di agente contabile, in relazione alla	
	gestione in esame, assumendo rilievo, al riguardo, l'art. 178, lett. c) ed e), del	
	R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che qualifica come agenti contabili non	
	soltanto i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato,	
	ma anche tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono	
	ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti, ancorché in via di	
	mero fatto e, per ciò solo, divengono destinatari degli obblighi – e delle	
	relative responsabilità - connessi alla funzione.	
	Ciò premesso, come illustrato dall'agente nella memoria difensiva, l'attività	
	rendicontata consiste nella detenzione di modelli di libretto - forniti	
	dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contraddistinti da un numero di	
	serie progressivo – e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti	
	interessati, a cura dell'addetto al rilascio, identificabile alternativamente in	
	uno dei dipendenti assegnati all'area competente, previa dimostrazione	
	dell'avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato dell'importo dovuto in	
	relazione alla tipologia di libretto (Modello 1 – Porto di pistola per difesa	
	personale, per un costo unitario di euro 1,27, e Modello 9 – Porto d'armi per	
	G.P.G., per un valore di euro 1,14 cadauno).	
	A tal proposito, il Collegio osserva che la fattispecie descritta rappresenta	
	una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato	
	dall'art. 192 del R.D. n. 827/1924, in quanto, come emerso nel corso del	
	giudizio, i modelli di libretti di cui è causa erano detenuti dall'Area I-bis	
	“Polizia Amministrativa” competente, tra l'altro, al rilascio dei porti di	
	pistola per difesa personale, alla quale erano addetti più impiegati, tutti	
	coinvolti nella gestione, quantomeno nella fase della distribuzione dei	
	5	

	libretti.	
	Ne consegue che erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali,	
	all'interno dell'Ufficio, hanno avuto la disponibilità (e, quindi, la custodia)	
	ed il maneggio dei modelli da distribuire ai soggetti autorizzati al porto di	
	armi, essendo altresì obbligati dalla corretta tenuta dei registri di carico e di	
	scarico, nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale,	
	comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso,	
	in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).	
	Secondo il modello di organizzazione instauratosi presso la Prefettura,	
	quindi, tra il soggetto “responsabile” dell'Ufficio e gli “addetti” alla	
	distribuzione, tutti partecipi, ciascuno sulla base del ruolo rivestito, nella	
	gestione in questione, si delinea uno schema del tipo “agente	
	principale/subagente”, in cui l'agente principale si pone in un rapporto	
	diretto con l'Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto),	
	fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli	
	agenti secondari che, appunto, confluiscono (“si concentrano”) in quella	
	dell'agente principale.	
	Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario,	
	nonostante l'ingerenza di più soggetti nella gestione: ne deriva un primo	
	profilo di irregolarità del conto, non risultando lo stesso corredato dei conti	
	degli agenti secondari, come previsto dall'art. 192, comma 3, del R.D. n.	
	827/1924 (<i>“I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla</i>	
	<i>vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei</i>	
	<i>conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo</i>	
	<i>di quello del contabile principale”</i>).	
	6	

	È evidente, quindi, che il conto in esame deve essere dichiarato irregolare, in	
	quanto non può ritenersi adeguatamente rappresentativo della gestione, in	
	manca della predisposizione e dell'allegazione allo stesso, quale conto	
	"principale", dei subconti dei soggetti ingeriti, in via di fatto	
	(legittimamente, in ragione dei compiti d'ufficio), nella medesima gestione e	
	ciò in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista	
	oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione	
	della responsabilità dei singoli agenti, i quali, di regola, rispondono per la	
	parte che vi hanno avuto (Sez. Veneto, n. 29/2023).	
	A ciò deve aggiungersi che, come precisato nella memoria difensiva, il dott.	
	Fameli <i>"senza avere mai effettivamente gestito né le partite dei libretti, né le</i>	
	<i>quietanze di pagamento (aspetto, peraltro, mai di sua competenza) per il</i>	
	<i>2019 e per il 2020, ha reputato di sottoscrivere i conti nel suo ruolo di</i>	
	<i>Responsabile dell'Ufficio (e di responsabile, per vero, pure dell'iter di</i>	
	<i>ricostruzione della contabilità di generi relativa ai libretti)"</i> , senza, tuttavia,	
	allegare alcun verbale di passaggio delle consegne all'atto dell'assunzione	
	della gestione (avvenuta, come da lui stesso dichiarato, a gennaio 2021,	
	allorquando ha preso servizio presso la Prefettura di Padova, come dirigente	
	dell'Ufficio di "Polizia Amministrativa").	
	Va osservato, al riguardo, che il consegnatario, all'atto dell'assunzione	
	dell'incarico (anche se in via di fatto, come avvenuto nella fattispecie	
	all'odierno esame, per l'assenza di un provvedimento di nomina	
	dell'agente), è tenuto ad eseguire la ricognizione della consistenza e dello	
	stato dei materiali (art. 182 del R.D. n. 827/1924, art. 26 del d.P.R. n.	
	254/2002), anche al fine di evitare che si determini, come già rilevato da	
	7	

	consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione	
	della gestione <i>“da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità</i>	
	<i>solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che</i>	
	<i>dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni”</i> (Sez. Veneto, sent. n. 86/2015).	
	La ricognizione, all’atto dell’assunzione della gestione da parte del	
	consegnatario subentrante, della consistenza e dello stato dei materiali,	
	nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna al contabile	
	uscente, risponde, infatti, alla duplice finalità, da un lato, di separare i fatti	
	delle due gestioni, individuando eventuali ammanchi nella gestione	
	precedente, e, dall’altro, di determinare con certezza il carico iniziale della	
	nuova gestione.	
	8. Ciò posto, il Collegio reputa che la prospettazione del magistrato istruttore	
	in merito alle ulteriori irregolarità del conto possa essere integralmente	
	condivisa, in quanto dall’esame della complessiva istruttoria svolta non può	
	non convenirsi circa la sostanziale inesattezza dei dati contabili riportati	
	dall’agente contabile con riferimento alla gestione oggetto di esame.	
	D’altronde, lo stesso agente, nella memoria difensiva, non ha negato la	
	presenza delle criticità e delle inesattezze emerse nel corso dell’istruttoria,	
	ritenendo, tuttavia, che le stesse non escludessero una pronuncia di discarico,	
	in considerazione della regolarità sostanziale del conto e dell’assenza di	
	contestazione di ammanchi, anche solo potenziali.	
	Le giustificazioni addotte, tuttavia, non consentono di superare i rilievi	
	contenuti nella relazione del magistrato istruttore, non potendosi ritenere che	
	il consegnatario abbia regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla	
	gestione di beni pubblici.	
	8	

	Il debito di custodia si caratterizza, infatti, per il maneggio di denaro e/o di	
	materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sez.	
	giur. Toscana, sent. n. 56/2016; Sez. II Appello, sent. n. 963/2017) e, di	
	conseguenza, è l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della	
	“gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il	
	debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle predette	
	operazioni, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in	
	esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito” (Sez.	
	giur. Abruzzo, sent. n. 62/2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio	
	dei beni o delle materie in “deposito” (così, recentemente, Sez. giur.	
	Campania, sent. n. 445/2024).	
	Appaiono irrilevanti, nello specifico, le doglianze in merito a presunte	
	difficoltà pratiche nella redazione del conto, dovute alla riorganizzazione	
	dell’Ufficio, resa necessaria dal collocamento in quiescenza del personale	
	assegnato, e alle modalità di contabilizzazione dei libretti (affidata al	
	conteggio manuale su un <i>file</i> editabile, piuttosto che ad un <i>database</i>),	
	essendo onere dell’agente contabile “giustificare” il debito e, quindi,	
	predisporre e conservare la documentazione necessaria al discarico, ai sensi	
	dell’art. 33 R.D. n. 827 del 1924.	
	In particolare, l’agente, all’atto dell’assunzione della custodia dei beni e,	
	comunque, al momento della redazione del conto giudiziale, avrebbe dovuto	
	verificare se il numero dei libretti in giacenza corrispondeva, per ciascuna	
	tipologia, alle risultanze del registro nel quale devono essere annotati i	
	carichi e gli scarichi (per fornitura, rilascio o annullamento), nonché se	
	ciascuna delle operazioni registrate nel conto era giustificata dai documenti	
	9	

	che comprovavano la regolarità delle operazioni stesse. Tale attività di	
	ricognizione è stata, invece, effettuata, con notevole ritardo, soltanto al	
	momento della richiesta di documentazione relativa al rendiconto in esame	
	trasmessa dal magistrato istruttore (nota n. 730 del 20.03.2025), allorquando	
	la Prefettura ha comunicato di aver riscontrato, anche a seguito di un riesame	
	della documentazione a disposizione dell'Ufficio, alcuni errori nel <i>database</i>	
	tenuto per la contabilizzazione del numero dei libretti rilasciati nel corso	
	dell'anno.	
	Come chiarito dallo stesso agente, infatti, la procedura di rilascio dei libretti	
	di porto di pistola, che costituiscono documenti personali di riconoscimento,	
	avviata a seguito della concessione della relativa licenza da parte del	
	Prefetto, presuppone la necessaria corrispondenza tra il numero di licenza, i	
	versamenti alla Tesoreria dello Stato di quanto dovuto (con relative	
	reversali) e il libretto.	
	L'attività di rendicontazione, realizzata attraverso la stesura del conto	
	giudiziale che dà evidenza delle predette operazioni, consiste, quindi, nel	
	riportare, nell'apposito modello, i numeri di serie e la quantità dei modelli di	
	libretto alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (tale dato deve	
	coincidere con la rimanenza al 31 dicembre dell'anno precedente) e le	
	eventuali forniture ricevute dall'Istituto Poligrafico ("carico"), nonché il	
	quantitativo (con i relativi numeri) dei libretti rilasciati nel corso dell'anno,	
	con l'indicazione, alla data del 31 dicembre, della giacenza che rappresenta	
	la base per il "carico" dell'esercizio successivo ("scarico").	
	Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall'agente contabile, le	
	irregolarità riscontrate dal magistrato istruttore non riguardano dati minimali,	
	10	

	né refusi o mere dimenticanze, essendo stata, piuttosto, fornita, nel conto,	
	una rappresentazione inesatta e, quindi, non veritiera dei movimenti della	
	gestione contabile e dei relativi risultati a saldo.	
	In particolare, il rendiconto riporta informazioni errate relativamente:	
	- alla rimanenza, alla fine dell'anno precedente, dei libretti "mod. 1 privati"	
	(pari a 489, anziché a 480 come indicato nel conto) e dei libretti "mod. 9	
	G.P.G." (pari a 444, invece di 453);	
	- al numero dei libretti emessi nel corso dell'anno ("mod. 1 privati": 56,	
	anziché 57 come riportato nel conto; "mod. 9 G.P.G.": 82, invece di 78), per	
	un totale corretto di 138, piuttosto che di 135);	
	- al numero dei libretti "mod. 9 G.P.G." annullati (3, invece di 2), per un	
	totale corretto (comprensivo dei mod. 1 privati) di 4, anziché di 3;	
	- alla giacenza finale, al 31 dicembre, che va corretta in n. 791 libretti	
	(anziché di n. 795), di cui n. 432 mod. 1 privati (invece di 422) e di n. 359	
	mod. 9 G.P.G. (invece di 373).	
	A ciò deve aggiungersi che, per quanto si tratti di un conto "a materia", tali	
	discrasie, oltre a incidere inevitabilmente sull'attendibilità del rendiconto	
	della gestione, non sono irrilevanti, dovendo i dati contabili ivi riportati	
	trovare necessaria corrispondenza nei versamenti effettuati alla Tesoreria	
	dello Stato degli importi dovuti (va considerato, al riguardo, che anche la	
	somma, riportata all'interno del conto, di euro 161,31 - da versarsi al Capo X	
	Capitolo 2383 "Conto Entrate eventuali del Provveditorato Generale dello	
	Stato", Esercizio 2019 – deve ritenersi errata perché riferita ad un numero	
	non corretto di libretti rilasciati nell'anno, ovvero n. 135, di cui n. 57 – mod.	
	1 – per un costo di euro 1,27 cadauno e n. 78 – mod. 9 – per un costo di euro	
	11	

		1,14 cadauno).	
		Peraltro, la Prefettura, con nota n. 2025 – 002892 del 15.04.2025, acquisita	
		in sede istruttoria, ha prodotto soltanto una parte delle ricevute relative al	
		pagamento dei libretti Mod. 1 (n. 55) e Mod. 9 (n. 75), non essendo stato	
		possibile rivenirle tutte all’interno dei fascicoli e non risultando più in	
		servizio il personale adibito al rilascio dei libretti (come dichiarato dalla	
		stessa Amministrazione).	
		Inidonee a superare i profili di irregolarità ostativi all’approvazione del conto	
		appaiono, altresì, le argomentazioni volte a sostenere che, nella sostanza,	
		nulla è cambiato, atteso che se è vero, da un lato, che la rimanenza al	
		31.12.2018 (somma di libretti ordinari e G.P.G.) è rimasta la stessa (n. 933),	
		non appaiono, in ogni caso, superabili le irregolarità riscontrate negli importi	
		totali dei “libretti rilasciati durante l’anno 2019” (138, invece di 135) e di	
		quelli “annullati” (4, invece di 3), per un totale di 142 (anziché di 138), che	
		inficiano, inevitabilmente, la giacenza complessiva al 31.12.2019 (che	
		avrebbe dovuto essere di n. 791 libretti, ossia 933-142).	
		Sono, infine, inconferenti i richiami alla giurisprudenza di questa Corte,	
		contenuti nella memoria difensiva dell’agente contabile, posto che si	
		referiscono a irregolarità meramente formali (in particolare: mancanza della	
		sottoscrizione o dell’indicazione, nel conto, di alcune informazioni, utilizzo	
		di un modello difforme, ecc.), mentre i rilievi mossi dal magistrato istruttore,	
		nella fattispecie in esame, riguardano errori contabili che attengono, come	
		già illustrato, alla gestione dell’agente.	
		9. Con riferimento, infine, all’accertata mancata presentazione della	
		relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., il Collegio ritiene	
		12	

	che tale omissione non possa essere addebitata all’agente contabile, bensì	
	all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale	
	adempimento.	
	Sul contenuto della citata relazione, il Collegio precisa che la stessa	
	<i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta,</i>	
	<i>comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>	
	<i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>	
	<i>dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione”</i> (Corte dei conti, Sez. Veneto, ordinanza n. 15/2023).	
	10. Alla luce dei plurimi profili di irregolarità accertati non può dichiararsi la	
	regolarità del conto e l’agente non può essere ammesso a discarico.	
	11. Quanto alle spese di giudizio, essendo quest’ultimo stato definito in	
	assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32571 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 70109 reso dall’agente contabile	
	FAMELI ENRICO , quale consegnatario di beni addetto alla gestione dei	
	libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell’Interno –	
	Prefettura di Padova, per il periodo di gestione 01.01.2019-31.12.2019,	
	depositato in data 23 marzo 2021, e, per l’effetto, non ammette a discarico	
	13	

